



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 8 ottobre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della AUTOSTAR Spa, per l'espletamento dell'esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. n. 218/00.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Maria Grimaldi, munita di delega da parte del legale rappresentante;
- per CONFINDUSTRIA Udine, Maria Grimaldi;
- per la FIOM CGIL, Alfonso Marcopoli, per delega;
- per la FILCAMS CGIL, Fabrizio Russo;
- per la FISASCAT CISL, Mirco Ceotto;
- per la UILTUCS UIL, Mirco Ceotto, per delega.

**PREMESSO CHE**

1. la Autostar Spa, con sede legale in Tavagnacco (Udine), svolge attività di concessionaria auto con autofficina per il marchio Chrysler e Jeep dal 1999, Dodge, Mercedes e Smart, BMW e Mini ed occupa n. 129 dipendenti, di cui n. 46 operai e n. 83 impiegati;
2. l'azienda è inquadrata nel settore "commercio" ed applica il CCNL per il settore Terziario, ad eccezione del reparto officina (cui sono addetti tra le varie unità produttive n. 46 lavoratori con la qualifica di operai), nel quale viene applicato il CCNL per l'industria metalmeccanica;
3. con lettera prot. n. 0020124 del 19.09.2012, per il tramite di Confindustria Udine, la società ha attivato la procedura di consultazione sindacale prevista per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per la chiusura dei reparti/uffici della sede di Pordenone di seguito indicati:
  - ufficio garanzie (n. 2 unità impiegati)
  - carrozzeria: ufficio coordinamento (n. 1 impiegato)
  - back office commerciale (n. 2 impiegati)
  - amministrazione (n. 5 impiegati)
4. con nota prot. n. 0020841 del 19.09.2012, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna;
5. l'art. 33, comma 23, della legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) ha rifinanziato gli interventi previsti dal D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e s.m.i., che consente nel caso di cessazione di attività il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per un periodo annuale prorogabile per un secondo anno con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali;
6. le Parti, in considerazione di quanto sopra, hanno individuato gli strumenti di seguito specificati per la gestione delle eccedenze.

Per il primo anno di CIGS il piano di gestione è così articolato:



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

- utilizzo di strumenti finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori. A tal fine verrà richiesto l'intervento della Provincia e della Regione, anche per il tramite di Unimpiego – Confindustria Udine, mediante la ricerca di incrocio domanda/offerta di lavoro;
- mobilità incentivata subordinata al requisito della non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Per il secondo anno di CIGS si confermano tutti gli strumenti già evidenziati per la gestione degli esuberi per il primo anno.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. L'Azienda presenterà al competente ufficio della D.G. politiche attive e passive del lavoro domanda per la concessione della **CIGS per cessazione dell'attività**, per la **durata di 24 mesi**, con decorrenza dall' 8 ottobre 2012 fino al 7 ottobre 2014, ai sensi D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3.12.2004 n. 291 e rifinanziato dall'art. 33, comma 23, della legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012) in favore di un numero massimo di **10 dipendenti** in forza presso i reparti indicati in premessa.
2. I lavoratori verranno collocati in CIGS a zero ore, senza rotazione, a fronte della cessazione di attività.
3. L'azienda anticiperà il trattamento a carico dell'INPS.
4. La Società si impegna ad attuare il piano di gestione degli esuberi come delineato in premessa. Le Parti concordano che le misure e i piani sopra descritti possano essere idonei a consentire, entro il termine dei primi 12 mesi di CIGS, la gestione positiva di almeno il 30% del personale complessivamente dichiarato in esubero. Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria. La Società prevede, inoltre, che gli strumenti sopra individuati potranno consentire, nel corso degli ulteriori 12 mesi di CIGS (dall'8 ottobre 2013 al 7 ottobre 2014), la gestione dei lavoratori ancora in esubero.

Il secondo anno di CIGS potrà essere concesso nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in attuazione della Legge di cui sopra.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

*Luca Quirello*

CONFINDUSTRIA UDINE

*Luca Quirello*

*OO.SS.*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

*[Signature]* *[Signature]*